

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 734 DEL 17/04/2025

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA PER TIROCINI DI FORMAZIONE DI TIPO CURRICULARE.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 745/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

L’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna con nota agli atti ha chiesto il rinnovo della convenzione, che scadrà il 19.04.2025, per tirocini curriculari di formazione e di orientamento da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli studenti iscritti ai propri corsi.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di continuare la collaborazione con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari di formazione ed orientamento, con l’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

## CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

### TRA

**Alma Mater Studiorum Università di Bologna**, (C.F. 80007010376) con sede in Bologna, Via Zamboni n. 33, rappresentata nella persona di Dott.ssa ALICE CORRADI (C.F. CRRLCA73T60L219V), in qualità di Dirigente Area Innovazione (d'ora innanzi l'Università)

### E

**Azienda ULSS 8 Berica** con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA: 02441500242 d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato in qualità di rappresentante legale, (in proseguo anche soggetto ospitante).

### PREMESSO CHE

a) ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - Oggetto della convenzione.** Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

**Art. 2 - Finalità.** Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

**Art. 3 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata.** L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico- organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio o curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocinio, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università.

**Art. 4 - Registro presenze.** Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

**Art. 5 - Obblighi assicurativi.** I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Art. 6 - Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti.** Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

**Art. 7 - Risultati dell'attività.** La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali.** Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

**Art. 9 - Durata.** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

**Art. 10 - Controversie.** Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

**Art. 11 - Imposta di bollo e registrazione.** La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università di Bologna

Dott.ssa ALICE CORRADI

Firmato digitalmente\*

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Dott.ssa Patrizia Simionato

Firmato digitalmente\*

\* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.